

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2373)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1975

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'adesione della Grecia alla Convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967

ONOREVOLI SENATORI. — In vista dell'unione doganale si è manifestata la necessità di raggiungere, tra gli Stati membri della Comunità economica europea, una diretta e leale collaborazione fra le rispettive Amministrazioni doganali nazionali per assicurare la regolarità di applicazione dei dazi e per permettere la prevenzione e la repressione delle infrazioni alle leggi doganali.

Tale cooperazione infatti, mirando alla tutela di interessi fiscali, commerciali, industriali ed agricoli, consente di evitare che una difformità dei criteri di applicazione degli adempimenti doganali possa provocare distorsioni di traffico e possa indurre ad operazioni irregolari, con pregiudizio alle condizioni di libera concorrenza nella circolazione delle merci nell'area comunitaria.

Nell'intento quindi di creare una efficiente base giuridica per tale collaborazione, il 7 settembre 1967 i Paesi membri della CEE hanno firmato a Roma la Convenzione per la mutua assistenza doganale tra le rispettive Ammi-

nistrazioni doganali (ormai ratificata ed entrata in vigore per l'Italia il 1° gennaio 1972) che regola la portata della reciproca cooperazione prevedendo tuttavia le misure assolutamente necessarie, senza peraltro interferire negli accordi e convenzioni in materia giudiziaria.

Sul contenuto dei vari articoli di detta Convenzione merita sottolineare che:

gli articoli 1 e 2 stabiliscono che l'assistenza amministrativa ha la finalità di garantire l'esatta percezione dei dazi e degli altri diritti riscossi all'importazione o alla esportazione e di prevenire ricerche attraverso autorità diverse da quelle doganali quando secondo gli ordinamenti nazionali vigenti in alcuni Stati membri anche altre Amministrazioni sono competenti in materia;

l'articolo 4 prevede lo scambio reciproco di informazioni, intese a facilitare soprattutto la determinazione del valore imponi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bile e la classificazione delle merci mediante la possibilità di avvalersi dei mezzi di indagini disponibili negli altri Stati contraenti;

gli articoli da 5 a 9 consentono di segnalare, ai fini della prevenzione dei reati doganali, le liste delle merci suscettibili di frodi, di fornire documentazioni e relazioni sui casi di frode rilevati o sospetti nonchè di estendere la sorveglianza sui movimenti delle persone e delle merci nell'interesse anche di altro Stato membro;

gli articoli 11 e 12 prevedono la possibilità, sotto particolari condizioni, di eseguire diretti accertamenti presso le Amministrazioni doganali degli altri Stati membri per raccogliere ogni necessaria informazione e richiedere testimonianze di agenti esteri, a richiesta delle autorità giudiziarie, per le infrazioni rilevate;

l'articolo 19 e il Protocollo addizionale fissano i casi in cui la mutua assistenza può essere rifiutata dallo Stato membro al quale è stata rivolta la relativa richiesta. Si tratta di norme che si ispirano ai principi generali del segreto bancario, industriale e commer-

ciale e agli stessi criteri della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961, n. 215.

Il Protocollo di adesione della Grecia, oggetto del presente disegno di legge, fissa le norme secondo le quali tale Paese, in qualità di associato alla Comunità economica europea, può divenire parte della Convenzione.

La procedura di ratifica di tale Protocollo, già abbinata a quella della Convenzione citata e poi sospesa per le note vicende verificatesi all'epoca in quel Paese, viene ora nuovamente avviata nell'intento di far sì che l'adesione della Repubblica ellenica, già prestata il 21 aprile 1975 alla Convenzione in esame (che pertanto è già in vigore dal 1° luglio dello stesso anno anche tra la Grecia ed i Paesi che hanno già ratificato od approvato il Protocollo — Belgio, Repubblica federale di Germania, Danimarca, Francia e Lussemburgo —) possa essere estesa anche all'Italia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per l'adesione della Grecia alla Convenzione per la mutua assistenza doganale stipulata tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

PROTOCOLLO PER L'ADESIONE DELLA GRECIA ALLA CONVENZIONE
PER LA MUTUA ASSISTENZA DOGANALE STIPULATA FRA GLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

I Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Visto l'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmato ad Atene il 9 luglio 1961,

Considerato che tale Associazione comporta, fra l'altro, la creazione di una unione doganale fra le Parti Contraenti,

Vista la Convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967,

Convinti che l'adesione della Grecia alla sopracitata Convenzione può efficacemente contribuire alla realizzazione ed al funzionamento della detta unione doganale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Grecia potrà aderire alla Convenzione tra il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi per la mutua assistenza tra le rispettive Amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967 (di seguito denominata « Convenzione »).

Articolo 2

Lo strumento di adesione da parte della Grecia sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che notificherà tale deposito agli altri Stati firmatari della Convenzione.

L'adesione della Grecia avrà effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del relativo strumento se la Convenzione sia entrata in vigore in quella data; in caso contrario avrà effetto dall'entrata in vigore della Convenzione.

L'adesione sarà valida nei confronti degli Stati per i quali la Convenzione sarà entrata in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione stessa.

Articolo 3

Il presente Protocollo sarà ratificato o approvato e gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana che notificherà tale deposito agli altri Stati firmatari.

Esso entrerà in vigore, per ciascuno Stato Contraente, il giorno del deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.

Il presente Protocollo, redatto in un esemplare unico, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo

FATTO a Roma, il 7 settembre 1967.

Pour le Gouvernement Belge :

Voor de Belgische Regering :

F. STANDAERT

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland :

HANS HERWARTH

Pour le Gouvernement Français :

E. BURIN DES ROZIERES

Per il Governo Italiano :

G. LUPIS

Pour le Gouvernement Luxembourgeois :

PIERRE MAJERUS

Voor de Nederlandse Regering :

H. VAN VREDENBURCH